

Bollettino

Con questa rubrica la redazione si propone di dare notizia di convegni, seminari e progetti di ricerca, ritenuti di particolare rilievo per le tematiche trattate dalla rivista.

Migrazioni Transnazionali, Globalizzazione e Cittadinanza: cucire legami tra le due sponde del Mediterraneo. Bologna e Forlì 22-23 Marzo 2001

La velocità delle nuove reti di comunicazione, lo sviluppo globale del sistema sociale ed economico capitalistico e, non ultimo, l'aumento delle interrelazioni fra paesi e popolazioni dovute anche ai flussi migratori che vanno intensificandosi su scala mondiale, determinano nuovi processi culturali, politici ed economici. Tali mutamenti impongono oggi a studiosi, politici e operatori sociali un ripensamento degli approcci con cui si sono tradizionalmente compresi ed analizzati i fenomeni migratori. Questi ultimi assumono oggi sempre più una dimensione globale e transnazionale.

In un mondo in cui i gruppi non sono più territorializzati, racchiusi in uno spazio delimitato e omogeneo culturalmente, si fa strada la necessità di analizzare identità culturali, processi economici e forme di partecipazione politica non più solo rispetto al contesto locale o nazionale, ma svelandone la natura trasversale a più località, stati e frontiere. Legami economici e culturali fra paesi d'origine e d'accoglienza sono da sempre esistiti, ma la rapidità e continuità resa possibile dalle nuove forme di comunicazione conferisce maggiore intensità a queste interrelazioni.

Attraverso le relazioni e le reti transnazionali che i cosiddetti "nuovi" migranti articolano fra il Mediterraneo e l'Europa, essi sono in grado di rimanere membri attivi di due società, quella di origine e quella di arrivo, prendendo parte attiva, o anzi stimolandone le trasformazioni. Da una parte, le rimesse degli immigrati e i flussi di beni e di denaro comportano profondi mutamenti nelle aree di origine, come risulta dalla crescente micro-urbanizzazione e dallo sviluppo economico, così come dal cambiamento di rapporti sociali e familiari all'interno di tali contesti. Ma importanti sfide si colgono anche nelle società di accoglienza, dove la concessione di diritti civili, politici e sociali alle comunità immigrate starebbe sancendo il sorpasso della tradizionale concezione della cittadinanza su base nazionale, lasciando il posto ad un concetto e ad una 'pratica' della cittadinanza sempre più slegata dalla nazionalità.

Il Convegno "Migrazioni transnazionali, globalizzazione e cittadinanza: cucire legami tra le due sfere del Mediterraneo", è nato da una collaborazione fra Dipartimento di Politica Istituzioni e Storia, il Gruppo Volontariato Civile (GVC) organizzazione non governativa di Bologna e l'Ufficio pari Opportunità del Comune di Forlì. Patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri all'interno di

un più ampio progetto nazionale dal titolo “Convivenza e Mediazioni”, esso ha visto la partecipazione di ospiti internazionali e italiani impegnati nello studio delle trasformazioni delle migrazioni transnazionali contemporanee e delle implicazioni di queste trasformazioni su concetti e pratiche moderni come stato-nazione, economia globale, cittadinanza, identità.

Il convegno ha messo in rilievo alcuni aspetti di queste trasformazioni, concentrandosi sulla complessità e contraddittorietà della natura transnazionale delle migrazioni contemporanee. Ralph Grillo dell’Università del Sussex e Ruba Salih dell’Università di Bologna hanno aperto i lavori. Il primo, sottolineando la forte relazione tra transnazionalizzazione dei movimenti migratori e la gestione politica della differenza culturale nella nuova Europa, facendo luce sulle modalità attraverso cui le trasmissioni plasmano e sono plasmate dalle politiche di riconoscimento istituzionali della diversità culturale nelle società di arrivo e dall’esperienza che i trasmigranti hanno di queste. Nel corso della sua relazione, inoltre, Grillo ha esplorato le implicazioni delle trasmissioni sulle politiche culturali e sui regimi di diritti e doveri nelle società di arrivo. Ruba Salih ha ripreso alcuni dei temi introdotti da Grillo, approfondendo la dimensione di genere della migrazione transnazionale, mostrando come vi sia una relazione importante tra globalizzazione, ruoli di genere e femminilizzazione dei movimenti migratori transnazionali.

Se da una parte il “transnazionalismo” è spesso celebrato e descritto come una sfida creativa, in termini culturali, economici e politici, alla logica nazional-assimilazionista dello stato-nazione, dall’altra, la migrazione verso l’Europa è sempre più soggetta a restrizioni ed impedimenti, e il rafforzamento delle barriere nazionali è da più parti invocato come rimedio contro i movimenti migratori. Inoltre, l’inserimento economico e lavorativo dei migranti nell’Europa post-industriale avviene in un quadro di crescente flessibilità e precarietà.

Questi ed altri temi sono stati affrontati nella seconda sessione del seminario a cui hanno preso parte Giovanni Mottura, dell’Università di Modena, Maurizio Rasera dell’agenzia regionale Veneto Lavoro e Ottavia Schmidt di Friedberg dell’Università di Trieste.

Mottura e Rasera hanno mostrato come l’esperienza italiana presenti tratti contraddittori e differenze regionali. Se da una parte la forza lavoro immigrata in Emilia Romagna presenta maggiori caratteristiche di stabilità ed insediamento a lungo termine, in altre regioni come il Veneto si osservano condizioni tipiche di società postindustriali, in un’epoca di globalizzazione, quali crescente fles-

sibilità e ridotte garanzie. Schimdt ha presentato un'interessante ricerca sull'imprenditoria immigrata, facendo luce sullo sviluppo del cosiddetto *ethnic business* e le reti e relazioni familiari e transnazionali dei migranti, mostrando come non sempre vi sia un nesso causale tra i due.

Un approccio interdisciplinare e comparativo ha caratterizzato le relazioni delle sessioni pomeridiane che hanno avuto come fulcro il tema della cittadinanza e delle sue trasformazioni e sfide. Riva Kastoryano, del Ceri di Parigi, ha proposto come centrale nell'analisi delle trasformazioni della cittadinanza in Europa il ruolo dello stato-nazione. Nonostante si assista oggi ad una ristrutturazione delle sue istituzioni e alla formazione di uno spazio politico di rivendicazione dei diritti sovranazionale e transnazionale, lo stato-nazione rimane, secondo Kastoryano, la forza trainante in materia di diritti e doveri. Vi è l'esistenza di uno spazio transnazionale di interazione di vari soggetti dove si assiste però contemporaneamente ad una de-nazionalizzazione e ri-nazionalizzazione delle richieste di diritti. Secondo Kastoryano, comunque, lo spostamento dell'azione politica su un piano transnazionale non implica la rivendicazione di diritti transnazionali da parte dei soggetti. Questi ultimi rimangono fortemente ancorati al contesto nazionale.

Christian Joppke, dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze, illustrando la prospettiva liberale degli stati europei, ha anch'egli espresso scetticismo verso il superamento della logica della cittadinanza nazionale, la cui crisi sarebbe da rintracciare, secondo molti scienziati sociali, nella crescente implementazione di politiche di riconoscimento della differenza culturale da parte degli stati-nazione occidentali, e nelle sfide poste dalle migrazioni transnazionali. Nonostante l'enfasi sul multiculturalismo posta dagli scienziati sociali in questi ultimi anni, nell'analisi di Joppke la cittadinanza tradizionale è ribadita come il principio dominante che definisce l'appartenenza negli stati liberali.

Gaia Danese, del Ministero degli Esteri, ha parlato di «inclusione separata» per descrivere la particolare condizione in cui si vengono a trovare le associazioni di immigrati che, in Italia, si propongono come soggetti di azione politica o di rivendicazione di diritti. Danese identifica le ragioni della «inclusione separata» nella mancanza, nel contesto italiano, di uno stato e di una politica di welfare forti, causa ed effetto dell'emergenza di una serie di attori sociali legati al mondo cattolico e della solidarietà che si trovano oggi a «mediare» la partecipazione dei migranti alla sfera politica e il loro accesso alle risorse.

Sandro Mezzadra, dell'Università di Bologna, ha proposto una lettura complessa della realtà sociale e politica in cui avvengono le

principali trasformazioni del nostro tempo come quadro all'interno del quale collocare le sfide poste dalle migrazioni transnazionali: dalla crisi dello stato-sociale, a quella della cittadinanza, analizzando il *confine* come spazio che, per eccellenza, incorpora le contraddizioni della condizione contemporanea dei migranti. Se da una parte i confini sono resi sempre più porosi dalla natura dinamica e fluida delle identità, essi sono riproposti come cruciali nel controllo e limitazione della libertà di movimento di soggetti che esercitano il loro *diritto di fuga*. Visto da questa prospettiva il *confine* ripropone la divisione tra territori e modalità di sviluppo sociale ed economico che ha storicamente caratterizzato il progetto coloniale dell'Occidente.

Nella sua relazione, Giovanna Procacci, dell'Università di Milano, ha enfatizzato la tensione tra universalismo dell'uguaglianza e particolarismo delle differenze soggettive. Procacci ha sottolineato come questa tensione, che si manifesta oggi nella crisi della cittadinanza e nell'indebolimento della posizione dello stato-nazione, sfidato dalla dissociazione tra cittadinanza e nazionalità, non è nuova, ma è sempre esistita dal momento che la cittadinanza ha storicamente sempre tracciato confini anche tra i cittadini nazionali. Alessandro Dal Lago, dell'Università di Genova, ha concluso i lavori della giornata bolognese del convegno, mostrando con chiarezza come oggi, al di là e prima del riconoscimento alla propria differenza culturale che spesso avviene in termini essenzialisti, i migranti hanno più che mai bisogno di diritti di cittadinanza e politici.

La giornata forlivese ha posto al centro dell'analisi le donne migranti e il segno di genere delle esperienze di razzismo e di insicurezza vissute dai migranti nella società italiana.

Franca Balsamo, dell'Università di Torino, e Sonia Aimiumu, dell'Associazione Alma Terra, hanno riportato i dati di una recente ricerca sul campo condotta a Torino, parte di una più ampia indagine svolta in varie città europee. Dalla ricerca emerge non solo come razzismo e sessismo siano profondamente intrecciati nelle esperienze di discriminazione a cui le donne migranti sono soggette, ma anche come nella percezione comune il colore "sulla" pelle sia un marchio, un simbolo naturalizzato di differenza e di discriminazione.

In continuità con i temi sollevati da Balsamo e Aimiumu, M.G. Ruggerini e Maria Merelli della cooperativa di ricerca LeNove hanno proposto un'analisi, anch'essa frutto di un'estesa ricerca sul campo condotta in varie città italiane, che rovescia la prospettiva secondo cui gli immigrati sono fonte di pericoli e minacce per la sicurezza e integrità della popolazione italiana, mettendo in luce

quei comportamenti, meccanismi di esclusione e pregiudizi che sono all'origine di forti sentimenti di insicurezza per gli uomini e le donne migranti in Italia.

L'antropologa e psichiatra marocchina Rita El Khayat ha concluso i lavori della mattinata, con una complessa relazione che ha fatto luce sulle varie sfaccettature dell'esperienza migratoria marocchina in Europa, distinguendo quella che ha definito la *migration de pauvreté* dalla *migration de frustration* originata dalla mancanza di democrazia e dal non rispetto dei diritti umani e dei diritti delle donne in Marocco. Khayat ha sottolineato come avvenga una riproduzione di ruoli femminili tradizionali dal paese di partenza a quello di accoglienza, analizzando la trasmigrazione come processo in cui si ripropone e rafforza la maggior fragilità della popolazione femminile rispetto a quella maschile. Tuttavia, Khayat ha terminato la sua interessante relazione enfatizzando il ruolo delle donne migranti come centrale nel cambiamento e rinnovamento di entrambe le società.

Ruba Salih

Una storia della giustizia. Tavola rotonda (Istituto universitario Suor Orsola Benincasa - Napoli, 23 febbraio 2001)

In occasione della recente pubblicazione del volume di Paolo Prodi, *Una storia della giustizia* (Bologna, Il Mulino, 2000), l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa ha organizzato una tavola rotonda per riflettere con l'autore, in un confronto pubblico con alcuni autorevoli studiosi, sui temi centrali di questa importante ricerca.

Nella splendida cornice della Sala degli Angeli, Francesco De Sanctis, rettore dell'Istituto, ha aperto i lavori tracciando una panoramica introduttiva volta a ricostruire gli snodi cruciali dell'indagine di Prodi, in relazione con le premesse contenute nella sua vasta produzione scientifica e con le nuove prospettive aperte e gli itinerari suggeriti dalle sue più recenti conclusioni. Prodi è uno storico che rifugge dagli 'specialismi', sottolinea De Sanctis: il rigore della ricerca storica, vivificato dal dominio del dibattito storiografico e verificato nel costante confronto con le fonti, non impedisce mai alla sua originale prospettiva di illuminare differenti versanti disciplinari, mostrando convincenti connessioni e stimolanti sinergie. Sulla scia del noto saggio di Berman¹, la categoria della giustizia, presentata come uno dei cardini dell'attuale Stato di diritto, viene indagata nel corso di un secolare sviluppo che parte dall'affermazione in Europa del dualismo tra il potere politico e quello religioso, evidenziando come un concreto sdoppiamento della giurisdizione, quindi il dualismo tra diritto e coscienza, siano costitutivi della moderna civiltà occidentale. Le considerazioni sul significato storico del pluralismo degli ordinamenti e dei fori, anche in revisione del concetto di «ordine giuridico pluralistico», formulato da Paolo Grossi, sono propedeutiche nei confronti della riflessione che Prodi propone, con seria preoccupazione, rispetto all'attuale crisi del diritto: la pretesa dello Stato di regolare positivamente l'intera vita sociale ha prodotto un'esasperata produzione di norme giuridiche, determinando un'opprimente giuridificazione della quotidiana vita associata. Le riflessioni svolte intorno alla nascita della «norma ad una dimensione» conducono ad un interrogativo ineludibile: è possibile la sopravvivenza dell'attuale sistema a prescindere da quel pluralismo di norme e ordinamenti che ne ha determinato l'origine e caratterizzato la storia?

¹ H.J. BERMAN, *Law and Revolution. The Formation of Western Legal Tradition*, Cambridge, Mass. 1983; tr. it. *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998.

Il discorso penetra nel vivo delle complesse problematiche sollevate dalla ricerca di Prodi con la riflessione di Mario Caravale, il quale concentra lo sguardo sullo sviluppo dal medioevo all'età moderna, dal pluralismo degli ordinamenti alla separazione tra la morale e il diritto positivo. Decisamente condivisibile, secondo Caravale, l'attenzione mostrata dall'autore rispetto alla complessità della cultura medievale, in cui stretto è il legame tra gli aspetti temporali e quelli religiosi del potere, e fluido il confine tra l'etica della norma giuridica e del precetto spirituale. È già nell'alto medioevo che si possono rintracciare, seppur in uno stadio incipiente, le radici del processo di razionalizzazione che caratterizza in modo decisivo la modernità. La norma, quella secolare non diversamente da quella sacra, è in un rapporto dinamico con la temporalità: il valore della regola, la sua effettiva vigenza devono confrontarsi costantemente con la mutevolezza della realtà sociale nella determinazione di un costume che quotidianamente rappresenta il processo di evoluzione del diritto e della morale. Nell'ambito di una storia istituzionale, conclude Caravale, l'utilizzo delle moderne categorie giuridico-politiche risulta molto spesso del tutto inadeguato a rappresentare una realtà affatto diversa, generando non poche confusioni e ostacolando sensibilmente la comunicazione scientifica.

Piero Craveri raccoglie le considerazioni di Caravale in merito alla centralità del medioevo nell'evoluzione dei caratteri che hanno segnato la dialettica degli ordini giuridici nella storia della civiltà cristiana occidentale, concordando anche sull'opportunità di liberare la storia medievale dall'invasione degli schemi ermeneutici moderni che la superficialità di una certa storiografia impone. Craveri sottolinea, però, che i caratteri distintivi del 'moderno' non si esauriscono nel modello della razionalità weberiana, ponendo in primo piano, nel contesto problematico della nascita dello Stato di diritto e dell'affermazione dell'ideale di una giustizia liberale e democratica, il principio di eguaglianza. Nell'ambito della storia del diritto, nota Craveri, complesso e articolato si presenta il rapporto tra le concettualizzazioni astratte di una storia delle idee o delle dottrine e la concretezza di una storia delle istituzioni politiche e amministrative: lo studio della giustizia pone molto bene in evidenza come la riflessione teorica sui sistemi di pensiero e l'indagine storica sugli istituti siano alla ricerca di una sinergia che attualmente appare ancora problematica. È il tema dell'etica che, centrale nell'intervento di Craveri, costituisce un punto decisivo del suo dissenso rispetto al discorso di Prodi: a prescindere dalla crisi che investirebbe oggi il rapporto tra peccato e reato, ritenendo che l'etica configuri una dimensione essenzialmente individuale della vita, che trova solo un'espressione di razionalità nel suo

momento interumano, Craveri respinge fermamente quella dimensione collettiva, quel carattere «non privato» della norma morale sul quale indugia, nelle pagine conclusive, Paolo Prodi.

Nel suo intervento Aldo Mazzacane sottolinea ancora una volta l'alto valore scientifico del lavoro in questione: pienamente consapevole delle opzioni individuate dalla più recente storiografia, Prodi indica ad ogni pagina nuovi percorsi di indagine, proponendo di continuo ipotesi di lavoro e itinerari di ricerca paralleli rispetto a quelli che percorre personalmente. Mazzacane aderisce con interesse al vivo apprezzamento mostrato verso la proposta storiografica di Prodi relativa ad una problematizzazione della lettura del medioevo, non più dipinto come un mero 'prima' della modernità: un medioevo urbano e non solo rurale, in cui, di là dalle visuali armoniche, emerge finalmente in primo piano il conflitto come momento dinamico di sviluppo. Ma è sull'impianto complessivo della ricerca di Prodi che Mazzacane intende concentrare la sua attenzione: se dunque la proposta in questione è solo 'una' storia della giustizia, 'una' strada tra le tante percorribili o percorse, di quale storia si tratta? Il costante interesse nei confronti dell'articolata struttura del potere e della sua complessa relazione con il problema della disciplina, che già caratterizzava il precedente lavoro di Prodi², apre un confronto con la sfera della costituzione che l'autore riferisce in questa ricerca al piano degli ordinamenti giuridici, risolvendolo nella forma di una *'Verfassungsgeschichte'*: si tratta, Mazzacane non ha dubbi, di una storia certamente difficile, resa ancor più interessante dal fatto che tutte le acquisizioni storiografiche sono contenute all'interno di un robusto schema logico, costituito da una premessa ed una conclusione puntuali ed appassionate. Risulta molto stimolante la riflessione di Prodi in merito alle contraddizioni che segnano il diritto nell'età del post-moderno: questa sorta di 'pangiuridicizzazione' della vita sociale, indotta dalla pervasività di una capillare regolamentazione positiva, e degenerata in un eclatante deperimento del valore del diritto, può in qualche misura far rimpiangere il pluralismo degli ordinamenti e la pluralità dei fori?

La conclusione dei lavori è naturalmente affidata alla replica di Paolo Prodi. Se di certo, come lascia intendere già il titolo, questo nuovo libro intende proporre una riflessione storica, in qualche misura riferibile alla discussione suscitata dall'opera di John Rawls³, esso si inserisce pienamente, e dunque in questa dimensio-

² P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992.

³ J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass. 1971; tr. it. *Una teoria della giustizia*, Milano 1986.

ne va inquadrato, all'interno di un più ampio percorso scientifico, frutto di un lavoro oramai trentennale. Non mancando di evidenziare incertezze e ripensamenti, l'autore ha confermato l'impianto complessivo della sua tesi: le radici dell'attuale crisi dello Stato di diritto vanno ricercate alla base della drammatica debolezza che caratterizza le norme etiche nella post-modernità. A questo scopo risulta imprescindibile un'analisi che non si limiti alla recente storia delle moderne codificazioni ottocentesche, ma che, partendo da Gerusalemme e da Atene, attraverso l'esperienza medievale del pluralismo degli ordini giuridici, riconosca nella genesi della dialettica tra la coscienza e la legge positiva le basi della modernizzazione del diritto. Se il rapporto dinamico tra reato e peccato, come tensione tra diversi sistemi normativi, è in grado di rappresentare storicamente la caratteristica distintiva della civiltà giuridica occidentale, che ne sarà di una società come la nostra in cui il peccato, definitivamente criminalizzato, sembra non esistere più? L'attuale crisi della giustizia riflette dunque il profondo senso di smarrimento e di impotenza diffuso nella nostra società, nella quale un ordinamento giuridico progressivamente più complesso si rivela nel contempo sempre meno capace di regolare i nuovi problemi che nascono, e di rispondere agli interrogativi dell'uomo. Dal momento in cui l'etica continua a tacere e il diritto positivo, onnipresente e pervasivo, appare irrimediabilmente votato al suicidio, dove ricercare una soluzione credibile? È questo l'interrogativo, ineludibile per la comprensione del mondo contemporaneo, che il lavoro intende far emergere.

Carlo Nitsch

The Sixties as a Turning Point for Historical Research (Seminario internazionale di studi - Bologna, 20–21 aprile 2001)

Su iniziativa del Dipartimento di Politica Istituzioni Storia dell'Università di Bologna e della rivista "Ricerche di Storia Politica" si è tenuto a Bologna il 20 e 21 aprile 2001 un seminario internazionale di studi dedicato alla storia politica degli anni Sessanta del Novecento. Partendo dall'assunto che le trasformazioni politico-culturali degli anni Sessanta segnarono un momento di svolta storica e di ridefinizione dei confini politico-istituzionali, religiosi, ideologici, di genere, comunicativi entro cui si erano nel complesso mantenute le storie politiche degli Stati e delle società occidentali, il seminario ha voluto mettere a confronto studiosi di diverse realtà nazionali per discutere sul significato di quella "frattura" e sulle sue ricadute nella determinazione del fenomeno che oggi viene genericamente definito "globalizzazione".

L'incontro si è articolato in tre sezioni. La prima è stata volta a definire il problema della periodizzazione storica e a precisare gli elementi che consentono di qualificare gli anni Sessanta e Settanta come un punto di rottura nella storia politica del XX secolo. La seconda si è incentrata sulle trasformazioni del contesto internazionale prodottesi a quell'epoca. La terza sezione è stata dedicata ai cambiamenti socio-culturali e nell'ambito della comunicazione politica prodotti dalla massiccia diffusione del mezzo televisivo, nonché alle trasformazioni intervenute nel rapporto tra cristianesimo e mondo contemporaneo.

Paolo Pombeni – dell'Università di Bologna, direttore della rivista che ha promosso il seminario – ha analizzato nel suo intervento le trasformazioni politiche che si verificarono in Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania nel corso degli anni Sessanta e determinarono, con modalità in parte diverse, una cesura rispetto alla fase di stabilizzazione postbellica. In Italia, dalla crisi del governo Tambroni nel luglio '60 alla formazione del primo governo "organico" di centro-sinistra nel '63, cominciarono a delinearsi nuovi equilibri politici, "più avanzati" rispetto alla fase del centrismo. Qualcosa di simile accadde in Gran Bretagna, dove il partito laburista tornò al potere nel 1964 dopo tredici anni, proprio mentre il dibattito all'interno del partito, soprattutto su iniziativa del suo leader Gaitskell, si incentrava sulla necessità di abbandonare il presupposto della progressiva affermazione del socialismo come modello socio-politico alternativo al capitalismo. Mentre in Francia i risultati delle elezioni presidenziali del 1965 segnarono una prima incrinatura dell'egemonia politica di De Gaulle, in Germania la fi-

ne dell'“era Adenauer”, nel 1963, costrinse i cristiano-democratici a negoziare la formazione del nuovo governo sia coi liberali sia col partito socialdemocratico. L'esame e il confronto di questi quattro casi induce Pombeni a interpretare la svolta degli anni Sessanta come un mutamento dei parametri della legittimazione politico-istituzionale, determinato dalla nuova realtà della *affluent society*. Una “società del benessere” che non incise solamente sui costumi e sui comportamenti, bensì su tutto l'apparato politico-statuale di gestione e regolamentazione dell'economia. La perdita di credibilità e di progettualità del “conservatorismo” (nel suo significato più ampio e generico) e l'affermazione di un socialismo democratico e riformatore sono dunque gli aspetti che Pombeni ha individuato come maggiormente qualificanti del nuovo corso politico apertosi nelle democrazie dell'Europa occidentale durante gli anni Sessanta.

Quanto i mutamenti economici abbiano inciso nella svolta degli anni Sessanta e Settanta (dalla fase del *boom* alla crisi del dollaro e allo shock petrolifero) è stato rilevato anche da John Dunbabin, dell'Università di Oxford, nella sua analisi delle relazioni internazionali e del processo che portò l'equilibrio postbellico a rifondarsi su basi multipolari e policentriche. La sua ampia relazione ha toccato i principali nodi del quadro internazionale, spaziando dalla politica estera di Kruscëv alla distensione seguita alla crisi di Cuba, dalla rottura delle relazioni cino-sovietiche all'apertura di Nixon verso la Cina comunista, dalla crescita economica del Giappone alla politica di distensione condotta da De Gaulle e da Brandt verso i paesi dell'Europa comunista. Ricorrendo a quella che definisce una *chaos theory*, Dunbabin ha cercato di mostrare le strette connessioni che legano tra loro come una catena tutti questi scenari, al punto da rendere impossibile isolarne un anello. Così, ad esempio, la politica di apertura di De Gaulle verso i paesi dell'Est fu una diretta conseguenza della crisi di Cuba e a sua volta condizionò la scelta di *Ostpolitik* di Brandt; quest'ultima, che fu anche un tentativo di normalizzazione dopo la costruzione del muro di Berlino, avrebbe del resto influenzato la politica estera americana nei primi anni Settanta.

Nel corso degli anni Sessanta cambiò radicalmente anche il ruolo della religione all'interno della società e dei sistemi politici dell'Europa occidentale e del Nordamerica, come è stato ampiamente documentato dall'intervento di Patrick Pasture (Università di Leuven). Da una parte la crisi della cristianità, soprattutto nei paesi europei a confessione cattolica, si manifestò nel calo delle vocazioni religiose e nella “laicizzazione” dei costumi e dei comportamenti, dall'altra si cominciò ad assistere a quella frammentazione del

panorama religioso e confessionale (sia per effetto, in Europa, dell'immigrazione, sia per la comparsa di nuovi movimenti e gruppi) che sarebbe culminata negli anni Ottanta e Novanta. La cauta apertura del Concilio Vaticano II ai valori della "modernità" fu un passo importante compiuto dalla Chiesa cattolica per tentare di superare questa crisi, anche se molte questioni controverse (la contraccezione, il ruolo delle donne all'interno della Chiesa, il celibato dei sacerdoti) restarono irrisolte. Tra le altre cose, infine, Pastore non ha mancato di soffermarsi sulla diffusione delle chiese evangeliche negli Stati Uniti dell'epoca e sulla progressiva secolarizzazione che modificò la vita e la dottrina dei partiti democratico-cristiani europei.

A completare il quadro, le relazioni di Gabriel Weimann dell'Università di Haifa e di Ronald P. Formisano dell'Università della Florida hanno affrontato il tema della svolta degli anni Sessanta sul terreno delle comunicazioni di massa e della vita culturale e intellettuale. Weimann, mostrando le immagini della campagna elettorale che portò Kennedy alla presidenza degli Stati Uniti, ha indicato negli anni Sessanta il momento del "felice sposalizio" tra politica e televisione, secondo un modello che da allora non si sarebbe più potuto abbandonare. La *telepolitics* è stata il vettore della "americanizzazione" del modo di fare politica nel mondo, caratterizzato dalla forte personificazione del discorso politico, dalla professionalizzazione delle campagne elettorali e dalla trasformazione della politica stessa in "prodotto" da commercializzare in cambio di voti. Formisano, infine, ha parlato delle trasformazioni sociali, culturali e di genere che si verificarono nel corso degli anni Sessanta negli Stati Uniti soprattutto dal punto di vista della "reazione" che esse suscitarono in una parte della società e delle culture politiche. Formisano ha voluto richiamare l'attenzione sul fatto che, accanto ai movimenti di ribellione e di "sfida" all'autorità costituita (dal nuovo femminismo alla protesta studentesca al movimento per i diritti civili), ci fu un altrettanto significativo processo di *white backlash*. Fu questa "reazione", diretta soprattutto contro il *Civil Rights Movement* e contro la protesta giovanile, alla base dell'elezione di Nixon alla presidenza, di quella di Reagan alla carica di governatore della California e della dissoluzione di ciò che politicamente restava della "New Deal Coalition". Al tempo stesso Formisano ha messo in luce come la nuova società del benessere, oltre a determinare un fenomeno di omologazione e standardizzazione dei costumi, abbia finito per ampliare il raggio d'azione della "politica" che divenne pertanto il referente a cui tutti potevano chiedere tutto.

Giulia Guazzaloca

Parlamento e Costituzione nei sistemi costituzionali europei ottocenteschi (Convegno internazionale - Trento, Centro per gli studi storici italo-germanico; 30 novembre - 2 dicembre 2000)

I lavori del convegno internazionale organizzato dal “Centro per gli studi storici italo-germanici” di Trento all’interno delle iniziative facenti capo al progetto ISIG su “Il costituzionalismo europeo ottocentesco” sono stati organizzati in cinque sezioni, ognuna delle quali presieduta da un diverso coordinatore: quella italiana da Guido Melis, quella franco-belga da Fabio Rugge, quella tedesca da Maurizio Fioravanti, quella austriaca da Wilhelm Brauneder, quella anglo-ispánica da Diego Quaglioni. Il convegno ha affrontato in modo organico alcuni nodi problematici rimasti sullo sfondo nella precedente iniziativa su “L’istituzione parlamentare nel XIX secolo. Una prospettiva comparata” (Trento, 22-24 ottobre 1998).

Di riannodare i fili con il discorso iniziato due anni fa si sono premurati, con riferimento specifico al regime statutario italiano, sia Roberto Martucci (*Un parlamento introvabile? Attuazione e sospensione della costituzione in regime statutario*), che ha sottolineato energicamente la “debolezza” della nostra istituzione parlamentare nell’assetto complessivo dei poteri pubblici dell’Italia unita, giungendo persino a parlare di “introvabilità” della stessa (perché spesso chiuso per aggiornamento o proroga[-differimento] della sessione, perché debolissima nella sua base di legittimazione popolare dato il carattere altamente censitario del suo diritto elettorale, perché risultante dalla sommatoria di rappresentanti di realtà statali estremamente differenti e addirittura antinomiche tra di loro sino al 1859-60, perché, infine, ‘introvabile’ nella gestione delle emergenze e in alcuni delicati momenti di politica estera), sia Paolo Colombo (*I rapporti tra Parlamento e Corona nel sistema statutario*) che, procedendo sulla medesima linea interpretativa e centrando la sua relazione sull’«analisi di alcuni poteri e prerogative regie connesse all’ambito legislativo (iniziativa, sanzione, promulgazione) e parlamentare (apertura/proroga/chiusura, scioglimento)», ha più volte sottolineato come l’esercizio di queste ultime abbia spesso pesantemente condizionato sia il processo di confezionamento delle leggi che il corso dei lavori parlamentari.

Sul dibattito storiografico italiano sviluppatosi intorno alla questione della flessibilità o rigidità dello Statuto albertino del 1848 ha invece fatto il punto Francesco Soddu (*Lo Statuto albertino: una costituzione “flessibile”?*), predisponendo in questo modo i partecipanti all’approfondimento, da parte di Luigi Lacché, e con parti-

colare riferimento al caso della Francia post-restaurazione (*Sovranità della Costituzione, sovranità della forza. Il Parlamento e la costituzione in Francia dalla Restaurazione al Secondo Impero*), di uno dei tre principali nodi problematici attorno a cui dovevano ruotare, nell'intento degli organizzatori del convegno, i lavori di quest'ultimo: il ruolo del parlamento nell'attuazione, nella revisione e nella custodia/tutela dello spirito e della lettera della Costituzione.

Proprio dall'approfondimento del primo punto ha infatti preso avvio nel suo intervento Lacché, nel momento in cui ha posto in primo piano la questione dello "statuto politico" della Costituzione, questione dove evidentemente fondamentale diventa il discrimine tra le costituzioni che sono ancora rivolte al passato, come era quella francese del 1814, o quelle che sono invece aperte verso il futuro, come quella del 1830.

Questo discorso diventa ancora più interessante se svolto, come ha fatto Odile Rudelle (*La IIIème République Française: établissement, apogée, décadence*) in riferimento alla Terza Repubblica francese (1870-1940), la cui vicenda storico-politico-costituzionale spinge più che mai a riflettere se la debolezza politica della costituzione non sia inscindibilmente connessa con l'esistenza di un sistema politico, come ad esempio quello francese (ma come furono in genere quelli costituzionali), che sarebbe forse più prudente chiamare "rappresentativo" più che parlamentare, visto che in realtà fu più il Senato che non il Parlamento a custodire le istituzioni e la loro continuità, o se svolto, come ha fatto Francis Delperée (*La protection de la Constitution. Réflexions au départ du cas belge*) in riferimento alla vicenda della costituzione belga del 1831, in larga misura ancora oggi in vigore, dove il momento costituente rappresentò un "commencement absolu" e la Costituzione ebbe sin dall'inizio uno statuto politico molto alto di cui partecipò anche la legge che ne attualizzò l'opera. Il controllo di costituzionalità dei regolamenti da essa previsto ed affidato ai giudici infatti, nel momento in cui mirava anzitutto a tutelare la legge, tutelava anche, evidentemente, la costituzione (e ciò ben prima che fosse insediata la *Cour d'arbitrage* con la funzione di controllo di costituzionalità).

Lo stesso meccanismo si poté vedere all'opera anche nella Prussia costituzionale degli anni del conflitto quando, sulla base di un dettato costituzionale simile a quello belga, attribuente tuttavia il potere di controllo di costituzionalità delle norme provenienti dall'esecutivo (ordinanze) non ai giudici ma alle Camere (art. 106 Cost. prussiana), il Parlamento fu addirittura in grado di portare all'annullamento di un'incostituzionale ordinanza di limitazione della libertà di stampa, come è emerso dall'intervento di Anna

Gianna Manca (*Il primato giuridico di un'istituzione parlamentare debole: il caso prussiano*).

Il ruolo di "custode della Costituzione", implicitamente attribuito dalla Costituzione prussiana al Parlamento, fu tuttavia esercitato solo occasionalmente da quest'ultimo, a dispetto della mole di ordinanze, palesemente incostituzionali, contro cui avrebbe potuto essere rivolto l'art. 106 e che invece rimasero in vita per tutta l'epoca costituzionale prussiana, confermando su questo punto le linee del più generale quadro dello stato delle relazioni Parlamento-Costituzione nella Germania costituzionale in genere, quadro che è stato magistralmente ricostruito per grandi linee da Rainer Wahl (*Die Bewegung im labilen Dualismus des Konstitutionalismus*).

Dall'intervento del costituzionalista tedesco è peraltro emerso chiaramente come l'instabile e mutevole equilibrio tra i poteri costituzionali previsti rispettivamente a rafforzamento e ad indebolimento dell'istituzione parlamentare, si volse con il tempo a favore di questi ultimi, ma solo nella concreta prassi statale (*schleichende Parlamentarisierung*); non si può così parlare per la Germania costituzionale, secondo Wahl, di un primato del Parlamento fissato giuridicamente, dato questo che ovviamente non mancò di emergere con forza dalle vicende storico-politico-costituzionali delle varie costituzioni tedesche dell'epoca, prime fra tutte quella dell'Elettorato dell'Assia; questa fu continuamente sottoposta dall'esecutivo, secondo quanto esposto analiticamente da Ewald Grothe (*Zwischen Vision und Revision. Parlamente und Verfassungen im Kurfürstentum Hessen 1831-1866*), a continui attacchi ed a continue revisioni testuali in senso antiliberali, particolarmente nei reazionari anni '50; contro simili attacchi e volontà di revisioni niente poté il parlamento assiano, continuamente vittima, anch'esso come la Costituzione che lo aveva istituito, dell'esecutivo e dei suoi atti di scioglimento.

Anche la riflessione sulla vicenda storico-politico-costituzionale del regno di Sassonia effettuata da Frank Theisen (*Parlament und Justiz im Königreich Sachsen 1866-1900*), riflessione incentrata sull'esame di parte qualitativamente rilevante dell'attività legislativa svolta dal Parlamento sassone in attuazione della costituzione del 4 settembre 1831, ha lasciato emergere con chiarezza come il monarca ed il suo governo, che pure nel primo periodo costituzionale non si chiusero ad un'attuazione in senso liberale della costituzione, più tardi e soprattutto in certe materie di diritto privato o pubblico riuscirono ad affermare la loro volontà: ad esempio, i fedecommissi poterono legalmente essere istituiti sino alla Repubblica di Weimar e la legislazione elettorale del 1868 fu riformata nel 1896 nel senso del *Dreiklassenwahlrecht* prussiano. Il monarca

ed il suo governo fecero spessissimo ricorso alle *Notverordnungen* e di fatto si spinsero addirittura fino a sospendere per lunghi periodi la costituzione, che rimase in vigore sino al 1918, senza che si arrivasse peraltro mai formalmente ad una vera e propria revisione della costituzione, e senza che lo *Staatsgerichtshof*, introdotto dalla costituzione per la messa in stato d'accusa dei ministri, giungesse mai ad esercitare fino in fondo questa sua competenza.

La sezione del convegno dedicata all'Austria (Cisleitania) è stata aperta da un'interessantissima relazione di Peter Urbanitsch (*Das Vereinsgesetz - ein Ausführungsgesetz zur cisleithanischen Verfassungsordnung von 1867?*), da cui, sulla scorta dell'analisi della storia dell'art. 12 della 'costituzione' del 1867 (formata dall'insieme di 5 leggi fondamentali dello Stato e non da un'unica carta costituzionale), è emerso, in primo luogo, come la relazione tra costituzione e legislazione attuativa della costituzione sia stata anche qui assai tormentata (non fu mai emanata una legge di attuazione del fondamentale diritto di associazione proclamato nell'art. 12) e, in secondo luogo, come lo pseudocostituzionalismo dell'Austria cisleitania avesse fatto seriamente vacillare qualsiasi netta differenziazione non solo tra i concetti di legge fondamentale e di legge costituzionale ma anche tra quello di legge e quello di ordinanza (il governo dei primi del secolo giunse a proporre l'attuazione dell'art. 12 per via di ordinanza anziché adoperarsi per l'emanazione della legge promessa!). Riprendendo il discorso fatto per la Francia, anche dalla relazione di Urbanitsch si deduce senza difficoltà, più in generale, il basso statuto politico della 'costituzione' austriaca del 1867, che pure rimase in vigore sino al crollo della monarchia, senza peraltro che mai essa fosse messa in discussione dalla base; gli stessi socialdemocratici preferirono mantenersi sul terreno della lotta per la sua modifica in senso più liberale.

Rispetto a quello che possiamo tuttavia definire un basso profilo politico della 'costituzione' austriaca del 1867, è destinato ad assumere ancora maggiore rilievo il dato, messo in evidenza da Gerald Stourzh nel porre le premesse per una «storia del valore e del ruolo delle decisioni parlamentari a maggioranza qualificata nella storia costituzionale dell'*Altösterreich*» di epoca monarchico-costituzionale (*Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in der Entwicklung des österreichischen Verfassungsstaates 1848-1918*), dello stato disgregato e disperso del diritto costituzionale austriaco, «con centinaia di determinazioni costituzionali disperse nelle leggi ordinarie». Tale dispersione del diritto costituzionale austriaco, di cui ci si lamenta ancora oggi e che, per Stourzh, affonda le sue radici proprio nella fase monarchico-costituzionale dell'*Altösterreich*, si manifestava già allora non da ultimo anche nell'insicurezza, nella scarsa chiarezza

concettuale, nella mancanza di adeguata informazione del governo all'atto dell'applicazione, o non applicazione, delle maggioranze qualificate; e ciò in particolare prima che subentrasse, a partire dai primi del 1900, un impiego cosciente e ben motivato delle maggioranze qualificate come strumento di tutela delle minoranze (ed in particolare di quella tedesca).

Lo sguardo sulla situazione inglese gettato da Alessandro Torre (*L'esperienza parlamentare di Westminster. Tradizione, riforme e supremazia del legislativo nell'età liberale*), che prendendo metodologicamente le mosse dall'equazione *parlamento = costituzione*, ha presentato un'istituzione parlamentare che, particolarmente in epoca liberale, riforma in continuazione se stessa e con ciò la 'costituzione' del proprio paese (dal *Great Reform Act* del 1832, al *Second* ed al *Third Reform Act* del 1867 e 1884, fino al *Parliament Act* del 1911), ha confermato validità euristica sia all'asserzione di Caenegem per cui «la modernizzazione del parlamento fu il principale mutamento nella costituzione britannica», sia a quella di Tocqueville che «individuò nella funzione legiferante e costituente del Parlamento (inglese) il vero elemento di realtà di un dato costituzionale altrimenti irriducibile entro i canoni del sistematico approccio del giurista continentale».

Insomma, tutto l'opposto di ciò che si è potuto dedurre per l'Ottocento spagnolo dall'acutissima analisi di Marta Lorente (*Del control de los hombres al control de las normas: España, 1812-1931*) la quale ha preso immediatamente le distanze dall'interpretazione storico-politica più tradizionale per cui i diversi modelli costituzionali che si alternarono nell'Ottocento "largo" spagnolo (fino al 1823, la prima dittatura), e ai quali sarebbero corrisposte diverse coniugazioni del rapporto tra Costituzione e Parlamento (l'oggetto proprio del convegno), sarebbero da ricondurre direttamente ai differenti settori del liberalismo che governarono la Spagna. In una tale spiegazione lineare della storia politica il dato costituzionale resterebbe sempre subordinato, mentre, ad avviso della studiosa spagnola, il miglior tramite per mettere in relazione Costituzione e Parlamento è lo studio di ciò che Lorente chiama l'«ordine giuridico del XIX secolo», che fu in Spagna però indeterminato nei suoi confini e che non conobbe alcuna precisa tipologia o gerarchia delle fonti giuridiche. Nell'ordine giuridico spagnolo regnava sovrana l'incertezza del diritto e non c'era alcuna distinzione netta tra Costituzione e legge, come pure tra legge e decreto regio, qui la tecnica della rivitalizzazione normativa, utilizzata tanto dai parlamenti come dai governi a seconda della convenienza politica, riportò spesso prepotentemente in vita norme e raccolte di norme del precedente diritto comune di Antico Regime, senza che a ciò si

potesse sempre validamente opporre il principio per cui la legge successiva deroga a quella anteriore, qui la confusione delle norme era accresciuta dal fatto che non esisteva un unico modo di pubblicare le norme, in questo ordine giuridico, infine, non si coagulò mai, sino al 1931, un concetto di legge come prodotto del parlamento e sino al 1889, quando venne promulgato il Codice civile, si trova invece nei giuristi il concetto di legge di Alfonso X che visse in epoca precostituzionale e di diritto comune. Sullo sfondo di un tale scenario, in cui secondo Lorente diventa superfluo anche parlare di lotta tra la Costituzione e la legge, non fa nemmeno più meraviglia che il principale artefice del cambio di paradigma nel 1931 sia stato non il Parlamento ma l'Amministrazione.

Certo, quanto asserito in sintesi per il caso spagnolo, e cioè che qui «il parlamento non giunse mai ad assumere la creazione normativa come la più importante delle sue funzioni» e che esso al massimo, più che a creare norme intervenne a controllarle, potrebbe addirittura indurre a riflettere sull'opportunità di mettere tra parentesi tutti e tre i nodi problematici (pro-)posti ad oggetto del convegno (il parlamento nell'attuazione della costituzione, il parlamento come custode della costituzione, il parlamento come soggetto e luogo della sua revisione) e a interrogarsi piuttosto unicamente sulla condizione giuridica del secondo dei due termini della relazione Parlamento-Costituzione, e cioè, in altri termini, a interrogarsi su quale fu lo stato della costituzione come fonte del diritto in rapporto alle altre fonti del diritto, considerato che il Parlamento sembrerebbe non avere intrattenuto con essa quel rapporto per così dire 'privilegiato' dalla cui presunzione di esistenza si sono prese le mosse nell'immaginare' questo convegno. Ma possiamo davvero essere sicuri che anche intraprendendo questa strada non torneremo prima o poi a sentire il bisogno di rintracciare la 'volontà politica' che c'era dietro al 'caos' di quell'ordine giuridico in cui la Costituzione non godeva di trattamento privilegiato rispetto al decreto regio e all'interno del quale i giuristi non sentirono a lungo addirittura nemmeno il bisogno di elaborare un concetto formale di legge?

Anna Gianna Manca